



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 53 del 24/02/2022

OGGETTO:SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ E DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLA CITIZEN SCIENCE. ESTENSIONE INCARICO NELL'AMBITO DELLE RISORSE RIVENIENTI DALL'ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO EX ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E MODIFICA DELLA D.D. N. 362 DEL 16.12.2021

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del Procedimento;
- Preso atto della necessità di effettuare azioni legate al monitoraggio delle specie e degli habitat ai sensi della Direttiva Habitat (Natura 2000);
- Richiamato anche quanto esposto nella Direttiva Ministeriale (registro ufficiale u. 00929138 12.11.2020 /prot. Ente Parco n. 0004572 del 01.12.2020) per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità;
- Preso atto del finanziamento Ministeriale per l'attuazione delle misure di conservazione nei siti Natura 2000 (prot. n. 31038 dell'11.11.2019);
- Richiamata integralmente la Determinazione n. 362 del 16.12.2021 in cui si affidava tramite MEPA, il servizio di attività di monitoraggio della biodiversità e di attività relative alla Citizen science, all'Associazione BIOMA ETS, via Pignari, 20 12037 Saluzzo (CN), CF e PIVA 03953700048, per un importo contrattuale di € 27.049,19 (IVA e oneri esclusi), ovvero € 33.000,00 (IVA e oneri inclusi);
- Preso atto che questo Ente ha successivamente verificato la necessità di implementare, con ulteriori attività formative sulle "buone pratiche" di comportamento da tenere nel territorio protetto, la voce "*organizzazione e coordinamento delle attività di Citizen science all'interno del PNGP con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico*", nell'ambito delle prestazioni di cui alla richiamata Determinazione;
- Visto l'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), ai sensi del quale "*la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione (del contratto) si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario*", e verificato pertanto che è possibile disporre una integrazione contrattuale entro il cd. quinto d'obbligo;
- Preso atto che il contratto stipulato con la Associazione BIOMA ETS è tuttora in corso, che l'importo complessivo netto, rinveniente dall'integrazione delle attività, ammonta ad € 5.400,00 IVA esclusa, e che detto importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del citato art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;

- Verificato di conseguenza che, per le motivazioni di legittimità e merito su indicate, risulta necessario e possibile disporre l'estensione contrattuale entro il cosiddetto quinto d'obbligo aumentando l'importo del contratto stipulato con la Associazione BIOMA ETS per il servizio di attività di monitoraggio della biodiversità e di attività relative alla Citizen science, per le straordinarie ed impreviste necessità successivamente intervenute, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, derivandone un importo complessivo contrattuale di € 32.449,19 IVA esclusa, importo riferito allo stesso CIG ZCF343812A di cui alla D.D. n. 362/2021;
- Considerato che, in fase di affidamento dell'incarico di cui alla succitata Determinazione, la prestazione di servizio prevedeva il pagamento dell'IVA, ma che successivamente l'Associazione BIOMA ETS, via Pignari,20 12037 Saluzzo (CN), CF e PIVA 03953700048, comunicava a questo Ente che la fattura dovrà essere invece esente da IVA;
- Preso dunque atto che, rispetto all'impegno citato nella Determinazione sopraindicata (n. 362 del 16.12.2021), risultano disponibili € 5.950,81 previsti per il pagamento dell'IVA, che consentono di coprire le necessità aggiuntive di integrazione a seguito dell'applicazione del quinto d'obbligo;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2022;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di estendere, per le motivazioni dettagliate in premessa, l'importo del contratto stipulato con la Associazione BIOMA ETS, via Pignari,20 12037 Saluzzo (CN), in esecuzione della D.D. n. 362 del 16.12.2021, per consentire ulteriori attività formative per guide e collaboratori del Parco sulle "buone pratiche" di comportamento da tenere nel territorio resesi successivamente necessarie, per un importo massimo aggiuntivo di € 5.400,00 (IVA esclusa), alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, che, a seguito di tale estensione, ammonta pertanto a complessivi € 32.449,19 (IVA esclusa);
2. di dare atto che l'importo di € 5.400,00, rinveniente dall'estensione di cui al punto 1, rientra nell'ambito del quinto d'obbligo, come previsto dall'ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 e della disponibilità residua della somma prevista per il pagamento dell'IVA di cui alla D.D. n. 362 del 16.12.2021, impegnata a favore dell'Associazione BIOMA ETS di Saluzzo (CN);
3. di lasciare invariata la D.D. n. 362 del 16.12.2021, che si richiama integralmente ai fini del presente atto, in tutte le parti rimanenti.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.